www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI: STATO DELL'ARTE

A cura dell'ing. Giovanni Maione

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

A seguito della pubblicazione del DM 13 maggio 2009 (G.U. n.165 del 18/07/2009), sono state apportate diverse modifiche al DM 8 aprile 2008, mediante il quale, limitatamente ai rifiuti urbani, si era data attuazione alla nuova definizione di *"centro di raccolta"*. Essa, si ricorda, era stata introdotta dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, che ha modificato il D.lgs. n. 152/2006, il quale, all`art. 183 comma 1, lett. cc, così recita : "*area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l`attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento".*
In queste pagine ci si era già soffermati su tale problematica[1], evidenziando alcune criticità a cui il decreto correttivo si è sforzato, in minima parte, di porre rimedio. Ad oltre un anno di distanza dal primo tentativo, dunque, la disciplina di attuazione relativa ai cosiddetti *"centri di raccolta"* rivede nuova luce con contenuti pressoché identici, salvo alcune modifiche che analizzeremo, nel merito, di seguito.

Dubitiamo, tuttavia, che l'emendato decreto possa mettere la parola *"fine"* alla *vexata quaestio,* sulla quale si era andato formando, negli anni, un orientamento giurisprudenziale univoco[2].

Tipologie di rifiuti conferibili

Con le recenti modifiche al decreto, sono state aggiunte nuove tipologie di rifiuti al novero di quelle che possono essere accettate nei centri di raccolta. Sul punto ci sia permesso evidenziare non poche incongruenze. Intanto, sul piano formale si riscontra una non perfetta sovrapponibilità tra l'elenco di rifiuti ammessi al centro di raccolta ed i codici CER ordinariamente attribuiti dall'Albo Gestori per la categoria 1, alla quale viene ricondotta la gestione di detti centri. La linea dell'Albo era stata chiarita, tra l'altro, dalla Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo del 15/12/2000 prot. n. 7665, dalla cui lettura si evince che possono essere autorizzati, a seconda del tipo di attività richiesta, solo i seguenti capitoli:

- tutto il capitolo 20
- tutto il capitolo 15 01, ad eccezione del 15 01 11* (in quanto codice non derivante dai codici 20 00 00 anteriori alla Direttiva 9/4/2002)
- del capitolo 18, solo il codice 18 01 03*
- del capitolo 16 i codici 16 02 05*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*

1 *"I nuovi "centri di raccolta" rifiuti definiti dal d. lgs. n. 4/2008: con il d.m. 8 aprile 2008 entra in vigore la disciplina regolamentare"* – G. Maione, V. Vattani

2 Si citano ad es. Corte di Cassazione, III sez. pen.: 18 luglio 2005, n. 26379; 28 settembre 2005, n. 34665; 22 febbraio 2007, n. 7285; 9 marzo 2007, n. 10259, 8 febbraio 2008, n. 9103, Cass. Pen. Sez. III, 20 marzo 2008, n. 12417.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Sul piano sostanziale, poi, si ravvisa una ingiustificata dilatazione dei criteri di accettazione, per fare posto sia a rifiuti destinati di norma allo smaltimento, sia a rifiuti che non sono contemplati, per loro natura, nei metodi standard per il calcolo della raccolta differenziata[3] e che, dunque, ad essa non concorrono. Per cui, in buona sostanza, si ritengono frustrate le finalità richiamate in premessa al decreto nelle quali viene espressamente richiamata l'esigenza *"di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente"*.

Inoltre, poiché il legislatore si è preoccupato di indicare puntualmente, codice per codice, quando sia richiesta in maniera tassativa la provenienza domestica dei vari rifiuti (toner, pneumatici,..), se ne desume che, quando ciò non sia espressamente indicato, è ammesso il conferimento anche da parte di utenze non domestiche. Tale facoltà, è appena il caso di evidenziarlo, può essere esercitata solo ove sia compatibile con i regolamenti di assimilazione adottati dal Comune. Peraltro, non si vede come possa essere accettato, presso i centri di raccolta, il conferimento di filtri olio provenienti da un'utenza non domestica (ad es. un'autofficina), i quali, in quanto rifiuti pericolosi, non sono mai assimilabili agli urbani a mente dell'art. 184 , c. 2, lett. b) del D.Lgs 152/06, norma di rango primario.

Infine, andando a modificare l'art. 1, c.1, del DM 8 aprile 2008, il decreto in parola estende al gestore del servizio pubblico la possibilità di conferire presso i centri di raccolta i rifiuti provenienti dal servizio svolto sul territorio. Precisazione più che opportuna dal momento che, stando alla lettera della norma, tale facoltà non era precedentemente contemplata.

Disciplina transitoria

L'art. 1, c.4, del decreto così recita:

"Il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1»".

[3] Si vedano, ad es., le indicazioni dell'ISPRA, Catasto Nazionale Rifiuti, nelle more dell'approvazione della metodologia dei criteri di calcolo della raccolta differenziata prevista dall'art. 205 del D. Lgs. n. 152/06.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dunque l'art. 2, c.7, del decreto 8 aprile 2008, così modificato, diventa:

«I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali,... ».

Ora, se l'italiano ha un senso, il termine di sei mesi per l'adeguamento dei centri di raccolta fa riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 8 aprile 2008 (avvenuta il 28 aprile 2008) ed è conseguentemente scaduto il 28 ottobre 2008.

Se l'intenzione del legislatore era quella di introdurre un'ulteriore proroga, come sembrerebbe desumersi dalle premesse al decreto, in cui si ribadisce il "*precipuo scopo di consentire agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta esistenti*", allora la formulazione è certamente pasticciata.
Una redazione più lineare del testo normativo avrebbe certamente giovato, se si considera che le summenzionate incongruenze hanno indotto ad interpretazioni non univoche le stesse sezioni regionali dell'Albo Gestori.

Autorizzazioni

Col combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art.1 del DM 13 maggio 2009, è stato riformulata la parte dell'articolo 2 relativa all'iter autorizzativo per la realizzazione dei centri di raccolta. Se da un lato è prescritto l'obbligo, in capo al Comune territorialmente competente, di dare comunicazione a Regione e Provincia, dall'altro scompare il passaggio in cui era espressamente indicato che il Comune stesso fosse il soggetto che approva la realizzazione del centro, anche se tale competenza sembrerebbe desumersi dal contesto. La medesima prassi si applica all'eventuale adeguamento di centri già esistenti.

In maniera più che opportuna, poi, il termine *"approvazioni"* va a sostituire quello di *"autorizzazioni"* che sembrava rimandare alla rigida e puntuale disciplina di cui all'art. 208 e che regola, in generale, la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Si tratta, invero, di un istituto sconosciuto fino ad oggi alla disciplina generale ed i cui contenuti si possono vagamente desumere dall'art. 1, c.3, del medesimo decreto in cui si dispone che *"la realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta"* avvenga *"in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia"*.

Ai fini della gestione del centro viene confermata la necessità di iscrizione all'Albo gestori ambientali in cat. 1. E ciò in coerenza con la linea interpretativa secondo la quale la conduzione di tali strutture viene fatta rientrare nella più generale attività di raccolta e trasporto, come fase integrante e da essa non disgiunta. Appena due giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto, il Comitato nazionale dell'Albo ha emanato la delibera n.2 del 20 luglio 2009, relativa ai criteri e requisiti per l`iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

confermando i contenuti della precedente deliberazione n.2 del 29 luglio 2008 che, si ricorderà, era stata successivamente revocata[4] per la sopravvenuta dichiarazione d'inefficacia del DM 8 aprile 2008. Il comma 4 dell'art. 3 della nuova delibera funge da norma di raccordo con la precedente disciplina in merito alle domande d'iscrizione o integrazione già presentate alle sezioni regionali competenti.

Tempi di deposito

Ci eravamo già soffermati sulla natura delle attività poste in essere nei centri di raccolta, definite *"depositi"*, i quali, da un punto di vista strettamente tecnico, in nulla differiscono dalle operazioni di *"messa in riserva"* e di *"deposito preliminare"*, di cui alla disciplina ordinaria di gestione delle attività di recupero e smaltimento, e che, anzi, a differenza di questi non debbono soggiacere a limiti quantitativi. Ciò nonostante, esse assumono, se effettuate nei centri di raccolta, uno status giuridico completamente differente, essendo equiparate all'attività di raccolta e trasporto (cui manca una definizione precisa all'art. 183 del D.Lgs 152/06) e che è soggetta, per essere esercitata, ad iscrizione e non ad autorizzazione.

Il novellato DM 8 aprile 2008 estende da due a tre mesi i tempi massimi di dette operazioni di deposito, assimilandole, nei fatti, anche a livello terminologico, ad un deposito temporaneo effettuato fuori dal luogo di produzione, sulla cui inammissibilità la Corte di Cassazione si era già chiaramente espressa[5].

E' utile aggiungere che la verifica del rispetto di tali tempi, da parte degli organi di controllo, si presenta piuttosto problematica in mancanza di un valido sistema di tracciabilità.

Adempimenti documentali

Tra le ulteriori novità segnaliamo l'abolizione dell'obbligo di compilazione della scheda di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, limitatamente ai rifiuti provenienti da utenze domestiche. In attesa che si definisca la disciplina che individuerà specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dai centri di raccolta dei Raee ritirati dai distributori, tale obbligo permane per i conferimenti di rifiuti da parte di utenze non domestiche.

[4] Deliberazione n. 3 del 25 novembre 2008.

[5] Cass. Pen. Sez. III, 8 febbraio 2008, n. 9103 con la quale il Collegio ha altresì ricordato che è da escludersi che tali ecopiazzole possano essere considerate alla stregua di un deposito temporaneo contiguo al luogo di produzione, poiché *"nel concetto di luogo di produzione dei rifiuti non può rientrare, … , l'intero territorio comunale rispetto ai rifiuti prodotti dai suoi cittadini, ma lo stesso si estende al massimo sino a ricomprendere siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata"*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

In conseguenza di ciò, è stato modificato ed adeguato l'allegato Ia. Peraltro, per un refuso presente sulla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la firma in calce alla scheda va apposta dall'addetto ad un non meglio specificato *"centro di controllo"*.

Giovanni Maione

Pubblicato il 4 ottobre 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI IN*formazione* **2009**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)